

Oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/43 dell'Ue

Revisione dei conti standardizzata

Carte di lavoro da conservare almeno per un decennio

Tra novità e termini

LE NOVITÀ	I CONTENUTI DELLE NUOVE NORME	I TERMINI DI ATTUAZIONE
Nuove esame (art. 4)	È previsto un nuovo esame a cadenza semestrale per l'accesso al registro dei revisori contabili, con nuove materie tra cui i principi di revisione internazionali, la gestione del rischio nel controllo interno, il diritto societario, l'analisi finanziaria.	Per l'attuazione delle norme di esame è previsto un regolamento del Ministero della Giustizia, di concerto col Mef e sentita la Consob.
Formazione continua (art. 5)	È previsto sia per i tirocinanti che per gli iscritti al registro un obbligo di formazione continua, finalizzato a programmi di aggiornamento professionale, al perfezionamento ed al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.	Le modalità per la formazione continua saranno demandate ad apposito regolamento del Mef sentita la Consob.
Registro dei revisori (artt. 7 e 8)	Il registro sarà suddiviso in una sezione «revisori attivi» e un'altra «revisori inattivi», sezione quest'ultima in cui saranno iscritti i revisori che non detengono incarichi da un triennio o non abbiano collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione. Oltre alle informazioni anagrafiche, i revisori comunicano al soggetto tenuto al registro, gli incarichi di revisione assunti. Le informazioni relative alla sussistenza di incarichi di revisione in enti di interesse pubblico sono espressamente trascritte nel registro.	Il contenuto del registro e le modalità di presentazione delle domande di accesso saranno stabilite con regolamento del Mef, di concerto col Ministero della Giustizia sentita la Consob. Il Mef stabilirà con regolamento, sentita la Consob le modalità ed i termini per la trasmissione delle informazioni.
Controllo di qualità (art. 20)	I revisori che non svolgono attività di controllo negli enti di interesse pubblico sono assoggettati a controlli di qualità almeno ogni sei anni (tre per i revisori degli enti di interesse pubblico). I controlli, effettuati da persone fisiche in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, riguarderanno: 1) la conformità della revisione ai principi di revisione applicati; 2) il rispetto dei requisiti di indipendenza del revisore; 3) la qualità e quantità delle risorse impiegate; 4) la congruità dei corrispettivi erogati al revisore contabile.	I criteri per lo svolgimento dei controlli di qualità saranno definiti da apposito regolamento Mef, sentita la Consob.
Vigilanza (artt. 21 e 22)	Il ministero dell'economia e delle finanze, vigila sul tirocinio, l'abilitazione e sull'iscrizione al registro, sulla formazione continua dei revisori, sul controllo di qualità dei revisori, e sul rispetto dell'intero «testo unico della revisione». Per tali funzioni il ministero potrà avvalersi di accordi convenzionali con enti pubblici o privati. La Consob esercita le medesime funzioni di controllo di cui sopra sui revisori legali e società di revisione che svolgono incarichi su enti di interesse pubblico.	Il Mef di concerto col Ministero della Giustizia, definisce annualmente l'entità dei contributi dovuti dagli iscritti, commisurati al loro costo del servizio reso. Il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti.
Indipendenza ed obiettività del revisore (art. 10)	Il revisore legale e la società di revisione non effettuano la revisione qualora tra la società e il revisore o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisor risulta compromessa. L'indipendenza rischia di essere compromessa nei casi di autorisame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione.	I principi di indipendenza ed obiettività sono elaborati da associazioni ed ordini professionali, e approvati dal Mef, sentita la Consob.
Conferimento dell'incarico e compensi (art. 13)	Il revisore legale (o la società di revisione) è nominato dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo interno. L'assemblea determina il corrispettivo del revisore e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.	
Dimissioni del revisore (art. 13)	Il revisore legale o la società di revisione possono dimettersi dall'incarico, ma nel caso di assenza di giusta causa potrebbero essere tenuti al risarcimento del danno. È altresì ammessa la risoluzione consensuale del contratto di revisione.	Con regolamento Mef, sentita la Consob, verranno definiti i casi e le modalità in cui si verifica la giusta causa di dimissioni o si può consensualmente risolvere il contratto.
Revoca del revisore (art. 13)	L'assemblea revoca l'incarico, previo parere non vincolante dell'organo di controllo interno quando ricorra una giusta causa. Non è più richiesto a riguardo un apposito decreto del Tribunale. La divergenza di opinioni in merito al trattamento dei dati contabili o sulle procedure di revisione non costituiscono giusta causa di revoca.	
Principi di revisione (artt. 11 e 12)	La revisione è svolta conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla commissione europea. In attesa degli stessi, i principi di revisione applicabili saranno quelli elaborati dagli ordini ed associazioni professionali (in pratica i principi di revisione dei dottori commercialisti).	Il Mef sottoscriverà con ordini ed associazioni professionali convenzioni l'adozione di detti principi, e per i principi di riservatezza e deontologia professionale.
Collegio sindacale nelle srl (art. 37)	L'obbligo di nomina del collegio sindacale si estende: alle srl tenute alla redazione del bilancio consolidato; alle srl che controllano una società tenuta alla revisione legale dei conti In ogni caso in cui il collegio sindacale si rende obbligatorio e l'assemblea non provveda alla nomina, chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al Tribunale, che provvederà alla nomina.	
Cooperative	Nelle coop l'obbligo di nomina dei sindaci sussisterà nelle medesime situazioni in cui lo stesso si rende obbligatorio nelle srl.	
Enti di interesse pubblico (artt. 16, 17, 18)	Le società di maggiori dimensioni o che coinvolgono un maggior numero di soggetti esterni alla compagine sociale vengono definite enti di interesse pubblico. Qui sono previste norme di controllo maggiormente rigorose, sia sulla qualità delle revisioni sia sulla indipendenza dei revisori. I controlli su tali revisori sono demandati alla Consob. Provvedimenti del Mef o della Consob. In caso di: - irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione; - ritardata o mancata comunicazione delle informazioni da riportare nel registro; - sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro (da 10.000 a 500.000 euro per l'art. 26) - sospensione dal registro per un periodo di max cinque anni - revoca di uno o più incarichi di revisione - divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo di max tre anni - cancellazione dal registro del revisore, della società di revisione o del responsabile	La Consob, con regolamento stabilisce le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore della società di revisione e del responsabile della revisione.
Sanzioni amministrative (artt. 24, 26)		
Responsabilità Patrimoniale (art. 15)	Permane la responsabilità solidale tra revisori legali ed amministratori. Cambiano i termini di decorrenza finalizzati alla prescrizione dell'azione di responsabilità dei revisori, che non decorreranno più, come fino ad oggi previsto dall'art. 2405-sexies c.c. dalla cessazione dell'incarico, bensì nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.	
Reati (artt. 27, 28, 29, 30, 31)	Alcuni reati fino ad oggi previsti solo in capo agli amministratori, ai soci o ai responsabili ed ai dipendenti della società di revisione vengono estesi ai revisori persone fisiche che operano nelle società previste dal codice civile. Si tratta del reato di corruzione dei revisori e di quello relativo al percepimento dei compensi illegali. Punito, in modo molto più incisivo «l'impedito controllo» che dagli attuali 10.329 euro potrà costare agli amministratori che occultano documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale, l'ammenda fino a 75.000 euro. Nel caso di danno, alla pena dell'ammenda fino a 75.000 euro, si aggiunge l'arresto fino a 18 mesi.	

Revisione contabile secondo standard internazionali, obbligo di conservazione delle carte di lavoro per almeno un decennio, sottoscrizione del giudizio sul bilancio determinante per la decorrenza dei termini di prescrizione per l'azione di responsabilità nei confronti dei revisori. È quanto deriva dal combinato disposto degli artt. 14, 11, e 12 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/43/Ce sulla revisione dei conti che sarà pubblicato oggi in *Gazzetta Ufficiale* (la tabella in pagina riassume le novità principali del provvedimento).

Gli artt. 11 e 12 del decreto evidenziano che i controlli del revisore dovranno essere effettuati secondo i principi di revisione

internazionali, che in attesa di quelli adottati dalla Commissione europea, saranno quelli elaborati dagli ordini ed associazioni professionali. Non vi sarà quindi più un «controllo contabile» distinto dalla «revisione contabile» ma un'unica revisione definita «legale» a cui tutti i revisori (e i sindaci-revisori) dovranno attenersi.

Obblighi quindi, di effettuare la circolarizzazione finalizzata alla verifica dei crediti verso clienti, test-di cut-off sulla verifica della competenza, analisi a campione sulle giacenze di magazzino, sul valore delle partecipazioni, verifica sulla corretta capitalizzazione degli oneri pluriennali e dell'avviamento ecc. Tutte le verifiche effettuate dovranno risultare dalle carte di lavoro che insieme

alla copia dei documenti consultati dovranno essere conservate per un decennio. L'articolo 14, ha uniformato la relazione del revisore per ogni società (anche se le differenze fra i contenuti dell'art. 156 del Tuf e dell'art. 2409-ter c.c. erano ormai solo di carattere formale) ma soprattutto ha dato alla relazione del revisore una funzione che fino ad oggi essa non aveva. D'ora innanzi, infatti, sarà dalla data di redazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione, e non dalla cessazione dell'incarico del revisore, che decorrerà il termine quinquennale per l'azione di risarcimento nei confronti del revisore.

—©Rinvoluzione rinviata— ■

DI LUCIANO DE ANGELIS